

PARERE N. 19 del 9 maggio 2007

MASSIMA

Un'operazione di fusione per incorporazione, caratterizzata da una lacunosa ed imprecisa rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario, è inammissibile per difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194.